



PROVINCIA
di GROSSETO

Area Amministrativa e Finanziaria
Ufficio Appalti

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l'affidamento del contratto di “Accordo Quadro 2025-2028 per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade di competenza”.

CUP: F67H24001170001 – F47H24000950001

CPV: 45233221-4 – Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

Codice NUTS: IT11A



1.PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 1221 del 28/08/2025, questa Amministrazione ha determinato di affidare il contratto di accordo quadro 2025-2028, ai sensi art. 59 del D.Lgs. 36/2023 da concludersi con un unico operatore economico per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di Grosseto.

L'Amministrazione per eventuali ed ulteriori interventi sulla segnaletica presente sulla rete stradale di propria competenza, si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far ricorso ad ulteriori affidamenti al di fuori del presente Accordo Quadro, senza che l'affidatario possa avanzare eccezioni di sorta; in particolar modo per lavori di somma urgenza e/o per quelli la cui progettazione preveda soluzioni tecniche specifiche e/o attività non ricomprese tra quelle oggetto del presente Accordo Quadro.

Il presente Disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara, contiene le norme integrative dello stesso, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Grosseto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, di cui all'art. 71, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Sarà utilizzato l'istituto dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è pari a 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è la Provincia di Grosseto (GR).

Il Responsabile Unico del Progetto è, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Alessandro Vichi, Dirigente dell'Area Viabilità e Protezione Civile.

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Grosseto - C.F.80000030538 - CAP 58100 Grosseto - tel. 0564/484.111 - fax 0564/22385 - sito web: www.provincia.grosseto.it posta elettronica certificata (Pec): provincia.grosseto@postacert.toscana.it.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il "SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA" (di seguito "**START**") – Piattaforma telematica della Regione Toscana (di seguito "**Piattaforma**") accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le offerte dovranno, pertanto essere formulate dagli Operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma.

A tal fine, gli Operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla Registrazione on line sul Sistema START per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di gara.

Al suddetto indirizzo sono disponibili Istruzioni e Manuali di guida.



L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante *Codice dell'amministrazione digitale* (“**CAD**”) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi., lo svolgimento delle procedure di gara attraverso l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale, quale il Sistema telematico di Acquisti della Regione Toscana (START), consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E FASI DELLA PROCEDURA

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara generato dal sistema;
-



- b) Disciplinare di gara
- c) Elaborati tecnici del progetto di Accordo Quadro

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia di Grosseto nella Sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <http://www.provincia.grosseto.it> e sulla Piattaforma START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella Sezione dedicata alla procedura.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la Piattaforma START nell'apposita **sezione "Chiarimenti"**, nell'area riservata alla gara. Le richieste potranno essere formulate fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella Piattaforma START nella Sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura di gara avvengono tramite la Piattaforma e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente, e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul medesimo sistema Start.

È onere esclusivo dell'Operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, alla richiesta di offerta migliorativa e all'eventuale sorteggio in caso di *ex aequo* avvengono presso la Piattaforma.

Le comunicazioni si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

L'Operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni relative alla presente procedura recapitate al mandatario/capofila si intendono validamente rese a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi indicati nel presente articolo si intende validamente estesa a tutti gli Operatori economici ausiliari.



Il sistema telematico START della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO, OPZIONI, IMPORTO DELL'APPALTO

3.1. Oggetto dell'appalto

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per il periodo 2025-2028 con un unico operatore economico, volto a definire le condizioni generali di uno o più contratti attuativi da stipularsi nel periodo di vigenza dello stesso, concernenti *"Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di Grosseto"*.

L'Accordo Quadro sarà di tipo **"completo"**, ovvero sono sin da subito disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e gli stessi saranno successivamente affidati, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto da ciascun aggiudicatario, direttamente all' O.E. aggiudicatario, senza la necessità avviare un nuovo confronto competitivo e secondo le modalità di esecuzione previste negli atti di gara e nel presente CSA.

Di seguito si riportano i quadri economici degli interventi:

05064-05069 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA

		2025	2026	2027	2028	TOTALE
A) Importo complessivo dei lavori						
di cui:						
a) lavori soggetti a ribasso	€	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	154.000,00
b) stima indicativa dei costi della sicurezza (apprestamenti ecc.)	€	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
Importo dei lavori – Tornano	€	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	158.000,00
B) A disposizione della Provincia per:	€					
a) Fondo per incentivo interno (80% del 2%) 1.264,00	€	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	2.528,00
b) Contributo ANAC	€	0,00	250,00	0,00	410,00	250,00
c) Imprevisti (IVA inclusa)	€	0,00	2.106,00	0,00	2.356,00	4.462,00
d) Prove laboratorio indagini	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Incarichi Professionali	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) IVA 22%	€	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	34.760,00



Sommano	€	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	42.000,00
Importo totale del progetto	€	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00

Stante l'esiguo importo dei lavori da eseguirsi, in relazione alle tipologie di lavori da realizzare, non è prevista la suddivisione in lotti. Un'articolazione in lotti, infatti, comporterebbe una duplicazione dei procedimenti tecnico amministrativi e dei relativi costi, non giustificabili rispetto all'importo dei lavori da svolgere e, comunque, in relazione alle caratteristiche del mercato, non comporterebbe un sensibile ampliamento della platea degli operatori economici potenzialmente interessati all'esecuzione dell'appalto.

La peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro, volto a regolare successivi e non preventivati interventi di manutenzione, non consente un calcolo puntuale dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti, pertanto:

- nel quadro economico sopra riportato è indicata una mera stima dei costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara);
- i costi della manodopera complessivi stimati, in relazione ai quali sarà effettuata la verifica della congruità della manodopera in sede di gara, sono calcolati in relazione alla percentuale prevista per la categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa), ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021, dall'accordo collettivo del 30.01.2024 per il settore edile, ovvero: € 158.000,00 x 8,00% = € 12.640,00.

Il valore massimo dell'Accordo Quadro è comprensivo degli oneri per la sicurezza, che saranno puntualmente quantificati nei singoli Contratti attuativi e non saranno, comunque, soggetti a ribasso d'asta.

I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni dell'Accordo quadro;
- da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo;
- da quanto offerto in sede di offerta migliorativa da ciascun O.E.

Con riferimento agli interventi oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'Accordo Quadro è il seguente: **CCNL del settore Edile Industria (CNEL F012)** ed equivalenti (art. 3, comma 2, All.I.01 al D.Lgs.36/2023 e smi.); **Codice ATECO: 42.11** "costruzione di strade e autostrade e piste aeroportuali".

Finanziamento: Gli interventi in oggetto sono finanziati da risorse provenienti dallo Stato, assegnate alla Provincia di Grosseto con decreto n. 101 del 26 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022.

Anticipazione: Sul valore di ogni singolo Contratto Attuativo è prevista l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 36/2023 e smi., come previsto dall'art.28 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale.

Premio di Accelerazione: Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del D.lgs. 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, come meglio descritto dall'art.37 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale.

3.2 Opzioni

Si prevede la possibilità di apportare, in corso di attuazione, modifiche al contratto di accordo quadro ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, prevedendo la possibilità di incrementare l'importo del



quadro economico complessivo dell'accordo quadro stesso, per lo svolgimento degli stessi lavori oggetto dell'accordo, fino ad un massimo di fino ad un massimo di € 474.000,00, per complessivi ulteriori € 316.000,00.

Di seguito si riporta il quadro economico relativo alle opzioni ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 previste per le singole annualità:

QUADRO ECONOMICO OPZIONE EX ART. 120 COMMA 1, LETT. A)

		2025	2026	2027	2028	TOTALE
A) Importo complessivo dei lavori						
di cui:						
a) lavori soggetti a ribasso	€	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	308.000,00
b) stima indicativa dei costi della sicurezza (apprestamenti ecc.)	€	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Importo dei lavori – Tornano	€	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	316.000,00
B) A disposizione della Provincia per:	€					
a) Fondo per incentivo interno (80% del 2%) 1.264,00	€	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	5.056,00
b) Contributo ANAC	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imprevisti (IVA inclusa)	€	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	9.424,00
d) Prove laboratorio indagini	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Incarichi Professionali	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) IVA 22%	€	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	69.520,00
Sommano	€	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00
Importo totale del progetto	€	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

3.3 Importo complessivo stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art 14 del codice il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro è basato sull'importo pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Ai fini della stima del valore della gara, pertanto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dell'accordo quadro è fissato in € 474.000,00, così come articolato nel seguente prospetto, di cui € 158.000,00 di contratto ed € 316.000,00 per opzioni ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

L'importo lavori dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.

L'importo massimo previsto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

L'Accordo quadro definisce le clausole fondamentali relative agli appalti specifici definiti nell'allegato capitolato speciale d'appalto. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo comprensivo di eventuali lavori opzionali. Il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato ai singoli prezzi di cui ai vari contratti attuativi che verranno stipulati fino al raggiungimento dell'importo complessivo a base

gare. Tuttavia tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore, così come non è da intendersi vincolante la suddivisione per annualità indicata nel quadro economico riportato sopra.

Pertanto la Provincia non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle necessità emerse nel tempo o in base agli interventi rientranti in una più ampia programmazione e tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi.

Una volta aggiudicato l'Accordo quadro, i lavori saranno affidati tramite appalti specifici discendenti dall'Accordo Quadro, formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi con la forma contrattuale di cui all'art. 6 del capitolato.

I progetti degli interventi/prestazioni/lavori verranno stimati secondo l'elenco dei prezzi di cui all'art. 24 del capitolato, con l'applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione.

Per gli interventi l'ente committente provvederà di volta in volta, allorquando richiederà le prestazioni e i lavori, a definire le condizioni contrattuali di dettaglio ed assegnare il termine per la loro ultimazione. Dette condizioni terranno conto di quanto offerto in sede di gara dall'O.E aggiudicatario che costituirà documentazione contrattuale vincolante l'Accordo Quadro, presupposto per la definizione delle condizioni contrattuali e regolerà l'erogazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi anche quando non esplicitamente citata negli stessi.

I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni dell'Accordo quadro;
- da quanto stabilito nei documenti ed elaborati di progetto relativi al singolo contratto attuativo;
- da quanto offerto in sede di offerta migliorativa dall'OE.

3.4 Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti dal presente Accordo quadro sono da ricondursi alle seguenti tipologie:

- ripasso segnaletica orizzontale ad alta rifrangenza con post-spruzzatura;
- nuova segnaletica orizzontale ad alta rifrangenza con post-spruzzatura;
- provvista e posa in opera di segnaletica verticale in classe 1, 2, 3 secondo le disposizioni di norma.

Maggiori dettagli sono rilevabili dalla relazione tecnica illustrativa e nel capitolato speciale di progetto. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente ai progetti dei vari contratti attuativi, rispettando le prescrizioni e le norme del presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L.

Il contratto presenta un'unica categoria di lavori, **OS10 (segnaletica stradale non luminosa), classifica II**.

Gli interventi verranno definiti sulla base dei progetti redatti dalla stazione appaltante secondo l'ordine di priorità stabilito dall'ente committente nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.

4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

4.1 Durata dell'Accordo Quadro

La durata è fissata in quattro anni, salvo esaurimento anticipato delle risorse economiche. I contratti attuativi stipulati entro tale termine restano validi anche se i lavori si concludono successivamente.

È ammessa proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4.2 Revisione dei prezzi

Si applicano le previsioni dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e smi. Nello specifico la revisione del prezzo avrà luogo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici stabiliti con apposito provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis del codice dei Contratti.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con frequenza trimestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato secondo le disposizioni della Sezione II dell'Allegato II 2 bis del Codice supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

L'indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

La revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato II.2 bis, fermo restando che:

- l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
- l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
- il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo (sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione);
- l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4 dell'Allegato II 2 bis.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo (sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione) dell'Allegato II 2 bis.

Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione per la revisione sei prezzi, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice. Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale.

L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'Allegato II 2 bis.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:

- in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) dell'allegato II.2 bis;
 - in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico è modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
-

Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o subcontratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del subcontratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5 dell'allegato II.2 bis. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante può utilizzare:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Fuori dal caso sopra illustrato, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

4.3 Modifiche all'accordo quadro

Le modifiche alle condizioni dell'accordo quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti dall'art.120 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi.

È prevista la facoltà per la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio di apportare, in corso di attuazione, modifiche al contratto di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, consistenti nell'incremento dell'importo del contratto di Accordo Quadro stesso, per lo svolgimento degli stesse lavori oggetto dell'accordo, fino ad un massimo di € 474.000,00, e quindi per complessivi ulteriori € 316.000,00.

4.4 Penali per ritardo

Per ciascun contratto attuativo, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattuale di ultimazione dei lavori previsto nel contratto attuativo è prevista una penale nella misura dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Tale penale si applica qualora allo scadere del tempo contrattuale siano in corso lavori che secondo la tempistica concordata dovevano essere già conclusi.

Qualora sia prevista l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, con scadenze differenziate, nel caso di ritardi di uno o più di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

Nei casi "intervento con carattere d'urgenza" verranno applicate le penali per i ritardi rispetto alla tempistica di intervento come stabilite all'art. 37 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale.

4.5. Penali relative all'OEPV

Dette penali sono disciplinate nella pertinente sezione dell'art. 37 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni del Codice.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Per tutti e tre i citati consorzi, quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera d) del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile; in particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
-

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

Per quanto riguarda le cause di esclusione non automatica si applicano gli artt. 95 e 98 del Codice; per i raggruppamenti temporanei si applica l'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, in caso di partecipazione di consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 96 del Codice, la stazione appaltante provvede ad escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
-

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico-finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 100 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 36/2023.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale richiesti sono i seguenti:

a. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, comma 3 del Codice).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria

I requisiti richiesti sono i seguenti:

a. la **qualificazione** nella categoria di lavori e nella classifica d'importo adeguate. In particolare, l'operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione **SOA OS10 (segnaletica stradale non luminosa), classifica d'importo II.**

Il possesso di questo requisito di partecipazione è dichiarato dal concorrente tramite l'indicazione degli estremi dell'attestazione SOA in corso di validità.

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

Per la definizione delle categorie dei lavori sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 100, comma 4, del Codice nonché la disciplina del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'Allegato II.12 nonché le previsioni di cui all'art. 31 comma 7 dell'Allegato I.7.

In applicazione dell'art. 119 del codice non può essere affidata in subappalto la integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di Rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al Paragrafo 6.1, lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui al Paragrafo 7.2, lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese o GEIE, nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al di cui al Paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del Codice, per i consorzi di cui all'articolo art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio, sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) del Codice, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), che eseguano i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente disciplinare.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare nonché quelli di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che, come previsto dall'art. 101 comma 1 lett. b) del codice, il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario nei termini indicati da parte della Stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stessa Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di tre giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (**avvalimento c.d. premiale**), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art.104 comma 12 del Codice). In tal caso, il contratto di avvalimento è allegato all'Offerta tecnica (e non inserito nella documentazione amministrativa).

9. SUBAPPALTO

Le lavorazioni di ciascun contratto attuativo potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti e nei modi previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e smi., e dall'art. 11 del CSA – Parte generale.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OS10 del singolo contratto attuativo.

Nel relativo modello presente tra la documentazione di gara da produrre, il concorrente dichiara l'impegno a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice.

Divieto di subappalto a cascata: sia al fine di garantire un maggior controllo dei cantieri, sia allo scopo di evitare un'eccessiva frammentazione esecutiva dei lavori che già saranno ripartiti in diversi contratti attuativi, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. CLAUSOLE SOCIALI

1. *CCNL*. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra indicato al precedente articolo 3.1. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

2. *Stabilità occupazionale*. Alla luce della tipologia degli interventi in questione, non è applicabile ai lavori in oggetto la prescrizione contenuta nell'art. 57, comma 1 del Codice relativa alla stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente.

3. *Pari opportunità generazionali e di genere e inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate*. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, il contraente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie, di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile per gli impiegati tecnici/amministrativi (e non per gli operai di cantiere);
- una quota pari al 10% (dieci per cento) di occupazione femminile per gli operai di cantiere.

promuovere

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari a superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto di Accordo Quadro, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di Accordo Quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.

68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art.1, comma 6, dell'All. I.3 del del Codice, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno applicate le penali indicate all'art.48 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale. L'operatore economico è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e smi per il presente affidamento diretto, non è previsto il rilascio della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del suddetto decreto, non ravvisando particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Alla stipula di ogni singolo contratto attuativo, l'appaltatore dovrà prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 5% dell'importo del singolo contratto attuativo.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Provincia della cauzione presentata in sede di offerta.

La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs 36/2023, al progredire della stipula dei contratti attuativi e delle relativa esecuzione e collaudo.

La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'accordo quadro.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori.

La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.

12. POLIZZA ASSICURATIVA

Per ciascun contratto attuativo l'aggiudicatario dovrà stipulare anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, si veda art. 43 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto – parte generale.

13. SOPRALLUOGO

Per la presentazione dell'offerta relativamente ai lavori oggetto della presente procedura, non è previsto il sopralluogo.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il versamento del contributo obbligatorio all'ANAC, dovrà essere documentato mediante allegazione ai documenti di gara di copia scansionata o di copia digitale della ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo obbligatorio a favore della medesima Autorità, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 (GU Serie Generale n. 58 del 09.03.2023) ed alle relative istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.



Tale ricevuta, tenuto conto dell'inversione procedimentale di cui all'art.107 del D. Lgs.36/2023 e smi., dovrà essere inserita nella documentazione relativa all'offerta tecnica.

Il contributo in sede di gara dovuto è pari ad € 18,00.

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento nonché il mancato pagamento potranno essere sanati ai sensi dell'art. 101 del Codice.

15. FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine speciale avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Per l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ("DPR 445/2000"). Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 07/10/2025.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
-

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui moduli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore. Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione nonché la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica,

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
-

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC nonché il mancato pagamento potranno essere sanati ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato,. L'operatore è tenuto a fornire una risposta entro il termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.1 Domanda di partecipazione alla gara

La domanda di partecipazione è generata automaticamente dal Sistema telematico della Piattaforma. A tal fine l'Operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema telematico START, dovrà accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico, compilare il Form on-line e firmare digitalmente la "Domanda di partecipazione" generata dal sistema; "Forma di partecipazione/Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta):

- scaricare sul proprio pc il documento "Domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "Domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Inserire nel sistema il documento "Domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'Operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data del bando di gara le cariche di:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo Art. 27 del presente Disciplinare.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni afferenti all'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

18.2 Sottoscrizione della domanda di partecipazione

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti dalla mandataria capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

18.3 Eventuale procura

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

18.4 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere.

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente deve compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE unitamente al modello "scheda impresa ausiliaria" disponibili nella documentazione di gara contenente la dichiarazione di impegno verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

18.5 Dichiarazioni integrative compilate in ogni sua parte resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, di avvalimento, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici e sottoscritta digitalmente.

18.6 Dichiarazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione (L. 190/2012 e s.m.i) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, nonché di ciascun consorziato e, in caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

18.7 Dichiarazione iscrizione White List

Il concorrente, ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente; ovvero di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente ovvero di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente;

18.8 Dichiarazione concernente le clausole sociali di cui all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

18.9 Dichiarazione CCNL applicato

18.10 Eventuale dichiarazione relativa all'equivalenza CCNL

18.11 Dichiarazione sostitutiva di possesso della patente ex art. 27 del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito del "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"

18.12 Consenso trattamento dati tramite FVOE 2.0

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Operatore economico dovrà trasmettere il proprio consenso al trattamento dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico 2.0, di cui all'art 24, compilando la pertinente dichiarazione nell'allegato modello messo a disposizione della Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma START.

18.13 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità: modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573;

acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio;

solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

18.14 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

18.15 Documentazione ulteriore da allegare per i soggetti associati

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O I CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

- dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda che la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice;

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'Operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al precedente art. 18.2.

L'Offerta Tecnica deve contenere i seguenti documenti:

1. Relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati per la segnaletica orizzontale (sub criterio A.1.1) ed apposite schede esplicative delle caratteristiche dei materiali offerti;
2. Relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati per la segnaletica verticale (sub criterio A.1.2) ed apposite schede esplicative delle caratteristiche dei materiali offerti;
3. Relazione sui sistemi di controllo e/o garanzie (sub criterio A.2)
4. Relazione sul miglioramento della visibilità del cantiere (sub criterio A.3) ed eventuali allegati grafici o schede tecniche di prodotti e/o attrezzature
5. Allegato 1 sulla gestione temporanea dei cantieri (sub criterio B.1)
6. Certificazione Sostenibilità SA 8000 (sub criterio B.2)
7. Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale ISO 39001 (sub criterio B.2)
8. Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori ISO 45001 (sub criterio B.2)
9. Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 (sub criterio B.2)
10. Copia della Certificazione di parità di genere se posseduta in corso di validità (Criterio C)
11. Eventuale contratto di avvalimento premiale
12. Ricevuta di pagamento del contributo ANAC
13. **Eventuale dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, se presenti, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una **copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
Resta ferma, la facoltà della Stazione Unica appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

20. OFFERTA ECONOMICA

20.1 Contenuto della "Offerta economica"

Per presentare l'Offerta Economica il soggetto concorrente dovrà:

- scaricare sul proprio pc dalla piattaforma Start il documento "Offerta Economica" allegato alla documentazione tecnica;
- compilare e firmare digitalmente il documento "Offerta Economica";
- caricare sul sistema telematico, nell'apposito spazio, il documento "Offerta Economica".

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 18.2, è determinata dal **ribasso percentuale espresso con non più di 2 cifre decimali** sull'importo a base di gara, pari a **€ 158.000,00**. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico sarà applicato ai prezzi unitari che saranno utilizzati per il calcolo dell'importo contrattuale dei singoli contratti attuativi.

Con riferimento ai costi della manodopera si precisa che essi non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità, per l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente

organizzazione aziendale. Allo stesso tempo, la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs 36/2023 e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (in tal senso, vd nota illustrativa al bando tipo ANAC n. 1/2023 e Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

L'operatore economico dovrà indicare l'importo totale offerto comprensivo dei costi della manodopera non ribassabili al quale verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza. A tale fine l'operatore economico dovrà compilare l'allegato modello "**Dettaglio Costi della Manodopera**".

N.B. Qualora il costo totale della manodopera calcolato dall'operatore economico risulti inferiore rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante, che ammonta a € 12.640,00 (pari al 8,00%), l'offerente dovrà dimostrare, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., che tale minore importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale indicando le motivazioni nella seconda parte del suddetto allegato.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	Punti max: 70
Offerta economica	Punti max: 30
Totale	Punti max :100

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.

L'assegnazione, ad ogni concorrente, dei punteggi di valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai sub criteri e sub pesi indicati all'art. 9; i punteggi saranno riparametrati con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza e, successivamente, al peso previsto per l'offerta tecnica.

La valutazione della migliore offerta, sarà eseguita mediante i criteri e sub-criteri dettagliati nel suddetto articolo dell'allegata "Relazione Generale".

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro si farà ricorso **all'inversione procedimentale di esame delle offerte**, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione per tutti i concorrenti dell'offerta tecnica, con la relativa attribuzione del punteggio, quindi alla valutazione dell'offerta economica dei concorrenti ammessi, poi, all'eventuale verifica dell'anomalia. Qualora il R.U.P. ritenga anomala l'offerta in base a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, si procede con la verifica di congruità della stessa, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente proponente la migliore offerta non anomala.

Il Seggio di gara monocratico è formato dal dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto ed opererà alla presenza di due idonei testimoni.

Le sedute del seggio di gara verranno svolte in modalità pubblica.

La seduta pubblica per l'apertura delle buste presentate avrà luogo il giorno 07/10/2025 alle ore 09:30 presso gli uffici della SUA – Provincia di Grosseto, P.zza Martiri d'Istia n. 1, 58100 Grosseto, 3° piano.



Gli operatori economici che lo desiderano potranno partecipare in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom, collegandosi tramite il link che sarà loro comunicato, previa apposita richiesta fatta pervenire all'Amministrazione entro tre giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, con congruo anticipo, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Il seggio di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Svolgimento della gara:

- il seggio di gara controlla la regolarità formale e la sottoscrizione digitale delle offerte tecniche presentate da parte degli operatori economici offerenti, nonché la presenza dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC e della dichiarazione inerente il CCNL applicato;
- la commissione giudicatrice, in seduta riservata apre le buste tecniche qualitative dei concorrenti ammessi, ne verifica il contenuto e procede, anche con ulteriori successive sedute alla valutazione delle offerte tecniche qualitative dei soggetti abilitati, sulla base dei criteri stabiliti, assegnando i relativi punteggi;
- proseguendo, il seggio di gara, in seduta pubblica, inserisce il punteggio tecnico ottenuto da ciascun concorrente sulla piattaforma, come comunicato dalla Commissione giudicatrice; la commissione rende visibile ai concorrenti, attraverso la piattaforma, la graduatoria che così si è formata;
- la Commissione provvede quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche;
- il sistema in automatico:
 - effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio, provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
 - indica, inoltre, in base a quanto indicato dal presente disciplinare, i concorrenti che hanno formulato offerta anomala;
 - la commissione formula la graduatoria con l'indicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa rimettendo gli esiti al RUP;
 - il seggio di gara in seduta pubblica verifica la documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e, ove necessario, attiva soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - il Seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione a seguito dell'eventuale esito del soccorso istruttorio alla migliore offerta non anomala, ai fini dell'approvazione della stessa previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, secondo le modalità previste dall'articolo precedente.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nei predetti casi, non si potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione dell'offerta, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Il RUP procede a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante, e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente art. 3.1.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della conclusione dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della conclusione dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, e nella misura del 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117, co. 1 del Codice.

Se la conclusione dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la conclusione dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto di Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. I singoli contratti attuativi sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



Il contratto di accordo quadro e gli accordi attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, pertanto, dovrà comunicare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di accordo quadro e degli accordi attuativi, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza confluito nel PIAO (D.P. 17/2025) consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze alla Via Ricasoli n. 40, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni che verranno comunicati alla Provincia e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della Provincia e/o in adempimento del contratto. Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. La Provincia rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto (art.37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 679/2016) è il Dott. Santo Fabiano (dpo@santofabiano.it oppure dpo@provincia.grosseto.it), titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

**29. ULTERIORI INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO**

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023). La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo conto dell'inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura.

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Disciplinare, nel Bando di gara, nel Capitolato e negli altri elaborati tecnici, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Alessandro Vichi, Dirigente dell'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia di Grosseto.

RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Silvia Petri, Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria della Provincia di Grosseto.

II DIRIGENTE

Dott.ssa Silvia Petri

*Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.
Firmatario: Silvia Petri*
